

# Insindacabili le opinioni social dei parlamentari legate alla funzione

## Corte costituzionale

La Consulta ha risolto il conflitto di attribuzione tra la Camera e il Tribunale

Resta il limite invalicabile del rispetto della dignità dei destinatari della critica

### Patrizia Maciocchi

Le affermazioni di un parlamentare sono insindacabili anche se affidate ai *social network*, purché legate all'esercizio della funzione e rispettose della dignità delle persone.

Una tutela che va assicurata a deputati e senatori, in linea con l'articolo 68,

comma primo della Carta, per proteggere da condizionamenti lo svolgimento del loro mandato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 104, ha così risolto un conflitto di attribuzioni sorto tra la Camera dei deputati e il Tribunale di Milano. Motivo del contendere le opinioni, espresse dall'allora deputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, in merito a una mostra che si teneva a Milano, dal titolo «Porno per bambini». Fidanza aveva affidato ad un video pubblicato su Facebook le sue considerazioni in merito ad «immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigue, che non avrebbero fatto altro che legittimare la pedopornografia». L'impegno del deputato era a non finirla lì e a vigilare «per difendere i bambini e la loro innocenza» dai pazzi che le volevano violare. Pronta era scattata la querela per diffamazione degli organizzatori della mostra, secondo i quali, le affermazioni di Fidanza e di altri «avrebbero

indotto un numero molto elevato di persone a ritenere che il locale, ove si sarebbe dovuta tenere la mostra, fosse in realtà un luogo usato per la propaganda di pedofilia e di pedopornografia».

Per la Camera dei deputati - chiamata in causa del Tribunale di Milano - però le parole, motivo del contendere, dovevano essere considerate opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. E dunque insindacabili come previsto dall'articolo 68, primo comma della Costituzione. Di diverso avviso il Tribunale di Milano, secondo il quale le espressioni rientravano nel raggio d'azione del diritto di critica, previsto dall'articolo 21 della Carta. L'eventuale superamento o meno dei limiti della libera manifestazione del pensiero doveva quindi essere accertato, senza impedimenti, dall'autorità giudiziaria. Da qui il conflitto di attribuzione, finito sul tavolo della Consulta.

E il giudice delle leggi, conferma la

tutela in favore dei parlamentari, tracciando i limiti e il punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco.

La Corte ricorda che deve trattarsi non di opinioni politiche, che possono essere espresse da ogni cittadino (articolo 21 della Costituzione), ma di opinioni funzionali all'esercizio del mandato parlamentare. Una funzione così alta da imporre il rispetto della dignità dei destinatari della critica. Rispetto che deve essere ancora più stringente quando l'opinione è affidata a testate giornalistiche *online* o ai *social media*, mezzi facilmente reperibili e di grande diffusione. Per la Consulta è dunque corretta la «copertura» assicurata dalla Camera per le opinioni «funzionali a rappresentare, nella prospettiva del deputato, interessi generali». Come dimostrato anche dalla presentazione di un'interrogazione parlamentare sul punto.